

## **LEGGE 2 dicembre 1991, n. 399**

**Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 28 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dal seguente:

"Art. 28 (Registri di cancelleria). - 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari".

*AVVERTENZA:*

*Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.*

Art. 2.

1. Le modalita' di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari, sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro del tesoro, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri relativi ai detenuti e agli internati e i registri di contabilita' carceraria che devono essere tenuti negli istituti di prevenzione e pena e nei servizi dell'amministrazione penitenziaria, nonche' le modalita' di tenuta dei registri stessi.

Art. 4.

1. I decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono contenere disposizioni idonee a garantire l'autenticita' del registro, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

*Nota all'art. 4:*

*- Si trascrive il testo dell'art. 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924:*

*"Art. 646. - I progetti di regolamento di pubblica amministrazione, d'istruzioni o di altre disposizioni di carattere continuativo, concernenti la contabilita' e i servizi amministrativi che abbiano con essa attinenza, debbono essere sottoposti al preventivo esame del Ministero delle finanze (ragioneria generale).*

*Quando occorra sentire su detti progetti il Consiglio di Stato, viene a questo comunicato lo schema concordato col Ministero suddetto.*

*I decreti reali e ministeriali che approvano i*

*regolamenti, le istruzioni o le disposizioni di cui sopra, vengono emanati di concerto col Ministro delle finanze.*

*Negli altri provvedimenti, che non abbiano forma di decreto, deve farsi menzione dell'accordo preso col Ministro medesimo.*

*Deve inoltre farsi sempre menzione del parere del Consiglio di Stato, quando sia intervenuto".*

*Art. 5.*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 67 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' aggiunto il seguente:

" 4-bis. Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti e' effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria".

*Nota all'art. 5:*

- *L'art. 67 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986, come modificato dal presente articolo, e' cosi' formulato:*

*"Art. 67 (Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali). - 1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.*

*2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco ne' interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalita' e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.*

*3. Negli uffici amministrativi, nei quali piu' funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si puo' tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente intendenza di finanza.*

*4. I fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere numerati e vidimati dal pretore competente per territorio, salvo per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative.*

*4-bis. Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti e' effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria".*

*Art. 6.*

1. Il comma 3 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito dal seguente:

" 3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli

elementi previsti dal comma 4- bis dell'articolo 67 e, in mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data di acquisizione degli stessi".

Nota all'art. 6:

- L'art. 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986, come modificato dal presente articolo, e' cosi' formulato:

"Art. 13 (Termini per la richiesta di registrazione). -  
1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.

2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione.

3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4- bis dell'art. 67 e, in mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data di acquisizione degli stessi.

4. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4".

Art. 7.

1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 37 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, gli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 marzo 1956, n. 182, nonche' l'articolo 13 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 continuano comunque ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

MARTELLI, Ministro di grazia e  
giustizia

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1524):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 18 gennaio 1989.

Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 18 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 1a e 6a.

Esaminato dalla 2a commissione e approvato il 6 marzo 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5549):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, l'11 aprile 1991, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla II commissione il 24 ottobre 1991 e approvato il 19 novembre 1991.

Note all'art. 7:

- Gli articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 37 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con R.D. n. 1368/1941, recavano, rispettivamente, norme sui registri di cancelleria della pretura (art. 29), sui registri di cancelleria del tribunale (art. 30), sui registri di cancelleria della corte d'appello (art. 31), sui registri di cancelleria della Corte suprema di cassazione (art. 32), sul contenuto del registro cronologico (art. 34) e sul modo di tenuta dei registri (art. 37).

- La legge n. 182/1956 reca: "Norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie". Gli articoli 2, 3 e 4 di detta legge riguardavano, rispettivamente, norme sulla numerazione e vidimazione dei registri di cancelleria (art. 2), sulla possibilita' di divisione in piu' volumi di taluni registri negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari (art. 3) e sulla numerazione e vidimazione dei registri che debbono tenere gli ufficiali giudiziari.

- Il R.D. n. 603/1931 reca: "Disposizioni regolamentari per la esecuzione del codice di procedura penale". L'art. 13 di detto decreto concerne la tenuta del registro delle persone ricevute in custodia presso gli stabilimenti di prevenzione o di pena.